

REGOLAMENTO (CEE) N. 172/90 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 1876/89 che fissa gli importi compensativi monetari applicabili nel settore agricolo nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che gli importi compensativi monetari introdotti dal regolamento (CEE) n. 1677/85 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1876/89 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 122/90⁽⁴⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3672/89⁽⁶⁾, ha stabilito le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari; che i corsi di cambio in contanti rilevati a norma del regolamento (CEE) n. 3153/85 nel periodo dal 17 al 23 gennaio 1990 per la dracma greca inducono, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1677/85, a modificare gli importi compensativi monetari applicabili alla Grecia

nel settore vitivinicolo; che è necessario adeguare, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3153/85, gli importi compensativi monetari applicabili alla Grecia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1876/89 è modificato come segue:

- 1) La colonna «Grecia» delle parti 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª dell'allegato I è sostituita da quella che figura nell'allegato I del presente regolamento.
- 2) Gli allegati II e III sono sostituiti dagli allegati II e III del presente regolamento.
- 3) L'allegato IV C è sostituito dall'allegato IV C del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1990.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.
GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.
GU n. L 188 dell'1. 7. 1989, pag. 1.
GU n. L 17 del 22. 1. 1990, pag. 1.
GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.
GU n. L 358 dell'8. 12. 1989, pag. 28.